

- Violazione del principio di sussidiarietà, in quanto la possibilità per il ricorrente di fruire di un siffatto congedo richiede la modifica della normativa danese in materia.

**Ricorso della signora Angeliki Ioannou contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 20 marzo 2000**

(Causa T-65/00)

(2000/C 135/50)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 marzo 2000 la signora Angeliki Ioannou, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean van Rossum, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 21 maggio 1999 relativa al diniego di nominarla dipendente in prova presso l'istituzione;
- condannare il convenuto alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, ex dipendente dell'Unione economica Benelux e assegnata al segretariato per l'attuazione dell'accordo di Schengen, impugna il diniego dell'APN di nominarla dipendente in prova, all'atto dell'integrazione del Segretariato di Schengen con il Segretariato generale del Consiglio.

A sostegno del petitum, la ricorrente deduce:

- La violazione dell'art. 25, secondo comma, dello Statuto del personale e del principio dei diritti della difesa.
- L'esistenza, nel caso di specie, di un errore manifesto di valutazione.

**Ricorso della signora «B» contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 marzo 2000**

(Causa T-66/00)

(2000/C 135/51)

(Lingua processuale: il francese)

Il 20 marzo 2000 la signora «B», residente in Tervueren (Belgio), con gli avv.ti Jean-Noël Louis, Greta-Françoise Parmentier e Véronique Peere, del foro di Bruxelles, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accertare l'inesistenza della decisione del 4 marzo 1999 e reintegrare la ricorrente nei suoi diritti;
- in via subordinata, annullare le decisioni di revocare gli assegni per figli a carico, per il figlio della ricorrente, e di ridurre l'indennità di dislocazione a partire dal 1° settembre 1997;
- in via subordinata, annullare la decisione di revocare l'indennità scolastica per lo stesso figlio, a partire dal 1° settembre 1997;
- condannare la convenuta alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente si oppone alla revoca del beneficio degli assegni «per figli a carico» e dell'indennità «scolastica», nonché alla decisione dell'APN di procedere al recupero di una determinata somma, a tale titolo. La revoca di cui trattasi si fonderebbe sulla Conclusione dei Capi d'Amministrazione 188/89, del 30 gennaio 1990, della quale la ricorrente avrebbe potuto prendere conoscenza solo nel febbraio 1999, e che fissa una soglia di reddito al di là della quale un figlio non può più essere considerato a carico del genitore dipendente comunitario.

A sostegno delle proprie pretese, ella fa valere:

- la violazione della decisione del 21 gennaio 1998, relativa all'esercizio dei poteri conferiti dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina, nella misura in cui le decisioni di concessione e di revoca degli assegni e dell'indennità controversi non avrebbero dovuto essere adottate dalla stessa autorità che ha applicato l'art. 85 dello Statuto;
- la violazione dell'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto;
- l'inapplicabilità, e, in via subordinata, l'illegittimità della Conclusione 188/89 dei Capi d'Amministrazione;
- la violazione dell'art. 85 dello Statuto;
- la violazione dell'obbligo di motivazione, nonché

- l'esistenza nel caso di specie di un errore manifesto di valutazione.

**Ricorso della Nippon Steel Corporation contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 23 marzo 2000**

(Causa T-68/00)

(2000/C 135/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 23 marzo 2000 la Nippon Steel Corporation (Tokio), con gli avv. Jean-François Bellis e Kris Van Hove, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 1999, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 CE (pratica IV/E-1/35.860-B, tubi di acciaio non saldati), nella parte riguardante la ricorrente;
- annullare o quanto meno ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con la decisione 8 dicembre 1999, la Commissione ha inflitto un'ammenda alla ricorrente per la sua asserita partecipazione ad un presunto accordo avente ad oggetto l'astensione dalla vendita di tubi e condutture non saldati in Germania, Italia, Francia e Regno Unito, contrario all'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente deduce i seguenti motivi:

- la Commissione non ha dimostrato l'esistenza della violazione asserita per quanto riguarda la ricorrente. L'analisi della Commissione è viziata in quanto non ha tenuto conto dell'energica concorrenza esercitata dalla ricorrente sul mercato d'oltremare nel Regno Unito e degli elevati dazi d'importazione per le forniture giapponesi dei prodotti considerati nei mercati europei. Inoltre, le prove documentali addotte dalla Commissione non avvalorano la sua constatazione dell'esistenza dell'accordo e ancor meno il fatto che la ricorrente vi abbia partecipato;
- la decisione impugnata è illegittima in quanto la Commissione si è basata su prove documentali illegittimamente acquisite ed utilizzate. In primo luogo, la decisione 25 novembre 1994 che ha autorizzato sopralluoghi il 1° e il 22 dicembre 1994 era illegittima in quanto autorizzava i funzionari della Commissione a svolgere la loro inchiesta

pur riconoscendo che l'autorità di vigilanza EFTA era l'unica competente in materia, contrariamente all'art. 56 dell'accordo SEE. Le prove documentali acquisite sulla scorta di una decisione illegittima avrebbero dovuto essere eliminate dal procedimento. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe dovuto avvalersi delle prove documentali su cui si è basata, in quanto acquisite a nome dell'autorità di vigilanza EFTA, che ha condotto un'inchiesta la cui finalità era diversa da quella perseguita dal procedimento della Commissione;

- in subordine, l'ammenda dovrebbe essere annullata o quanto meno sostanzialmente ridotta, segnatamente per il fatto che la Commissione è incorsa in errore di fatto in sede di calcolo della durata dell'asserita violazione. La Commissione afferma che, alla luce degli accordi di autolimitazione CE-Giappone, essa tiene conto dell'esistenza di una violazione solo a partire dal 1990. Tuttavia essa è incorsa in errore di fatto in quanto tali accordi sono scaduti solo il 31 dicembre 1990 ed hanno pertanto coperto l'intero anno 1990.

**Ricorso della Fiamm Spa e della Fiamm Technologies Inc. contro la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee, proposto il 23 marzo 2000**

(Causa T-69/00)

(2000/C 135/53)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 23 marzo 2000, la Fiamm Spa e la Fiamm Technologies Inc., con gli avvocati Ivo Van Bael, del foro di Bruxelles, Andrea Cevese, del foro di Vicenza, e Fabrizio Di Gianni, del foro di Roma, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- accertare il diritto di Fiamm al risarcimento del danno da parte della Comunità europea e quantificarlo nella misura di Lit 20 835 811 027,16 o altra misura ritenuta ragionevole, con riserva di precisazione finché l'obbligo di pagamento degli extraziti perduri, oltre agli interessi al tasso legale italiano a partire dal momento di effettivo pagamento da parte di Fiamm all'amministrazione doganale americana del 96,5 % dei dazi maggiorati, fino al saldo, e oltre agli interessi di mora dell'8 %, come da costante giurisprudenza comunitaria, in caso di ritardo nel pagamento della somma richiesta dopo la pronuncia della sentenza di condanna al risarcimento del danno;